

LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

nella Colonia del Capo di Buona Speranza

Diamo qui appresso la traduzione della legge sull'immigrazione entrata in vigore nella Colonia del Capo di Buona Speranza il 30 gennaio 1903. Essa prescrive la reiezione di determinate categorie di immigranti detti *proibiti*. Il testo della legge fu pubblicato nella *The Cape of Good Hope Government Gazette* del 19 dicembre 1902, n. 8402.

Legge restrittiva dell'immigrazione nella Colonia del Capo di Buona Speranza e che provvede alla reiezione di certe categorie di immigranti (*Prohibited Immigrants*).

Il Governatore della Colonia del Capo di Buona Speranza, su parere favorevole e col consenso del Consiglio Legislativo e della Camera dei rappresentanti, ha decretato quanto segue:

1. Qualunque altra disposizione contraria alla presente legge o non conforme alla medesima, resta abrogata.

2. Ai sensi della presente legge e a meno che non si renda evidente una diversa interpretazione le seguenti espressioni devono avere il significato qui sotto indicato.

per *nave (Ship)* s'intende qualsiasi bastimento (*ship, vessel, boat*) di grande o piccola portata impiegato a scopo di navigazione;

per *comandante (master)* s'intende qualsiasi persona, che non sia il pilota, preposta al comando di una nave;

per *immigranti proibiti (prohibited immigrants)* s'intende:

a) chiunque, a richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, si mostri incapace, per difetto di istruzione, di scrivere di suo pugno e firmare, in caratteri di una lingua europea, una domanda secondo una determinata formula ;

b) chiunque non si trovi in possesso di mezzi di sussistenza e possa cadere a carico della pubblica beneficenza;

c) chiunque sia stato riconosciuto colpevole di uno dei seguenti reati: omicidio, rapina, furto, frode, spergiuro o falso o che, per circostanze connesse con tali reati sembri, al Governo della Colonia non debba essere ammesso nella Colonia;

d) gli idioti e mentecatti, ai sensi dell'artic. 2 dell'Atto sui pazzi 1897 (Lunacy Act. 1897);

e) qualunque persona, uomo o donna, che vive o notoriamente riceve proventi dall'esercizio della prostituzione;

f) qualunque persona che, per informazioni pervenute ufficialmente da un Segretario di Stato o Ministro coloniale o, per via diplomatica, da un Ministro di Stato estero, sia riconosciuta come non ammissibile nella Colonia.

3. Questa legge non è applicabile:

a) ai militari che fan parte dell'esercito e della flotta di S. M. il Re di Inghilterra;

b) agli ufficiali e agli uomini dell'equipaggio di qualunque nave da guerra di uno Stato estero;

c) alle persone, comprese le loro famiglie e domestici, debitamente accreditate presso il Governo della Colonia da qualsiasi Stato estero;

d) alle persone che hanno servito nel Sud-Africa come volontari nell'esercito e nella flotta di S. M. il Re d'Inghilterra ed hanno ottenuto dichiarazione di lodevole servizio;

e) alle mogli e ai figli minorenni delle persone alle quali è permesso di entrare nella Colonia secondo quanto è prescritto nella presente legge;

f) alle persone domiciliate nel Sud-Africa;

g) agli operai europei adibiti a lavori agricoli, al servizio domestico, agli artigiani meccanici o minatori muniti d'un certificato, firmato dall'agente generale della Colonia in Inghilterra o da altra autorità residente in Inghilterra o altrove, cui sia stata concessa dal Governatore della Colonia facoltà di rilasciare i certificati richiesti dal presente Atto. Tali certificati debbono attestare che la persona in essi indicata sarà assunta a prestare, subito dopo il suo arrivo, l'opera propria presso un imprenditore della Colonia, di buona reputazione, con una adeguata mercede e per un giusto periodo di tempo.

PARTE II.

Immigrazione proibita.

4. Conformemente alle disposizioni di questa legge, nessun immigrante « proibito » può entrare sia per mare sia per terra nella Colonia.

5. È pure vietato di aiutare qualsiasi persona ad entrare nella Colonia in contravvenzione alle disposizioni della presente legge.

6. I comandanti di una nave non devono permettere lo sbarco, sia direttamente, sia indirettamente a persone che si trovano in contravvenzione alle disposizioni della presente legge.

7. Il Governatore potrà, quando gli sembri opportuno, emanare prescrizioni dirette ad impedire l'immigrazione nella Colonia in contravvenzione alla presente legge, e potrà designare funzionari dentro e fuori il territorio della Colonia per la debita osservanza di tali prescrizioni e per l'espulsione dal territorio della Colonia di chi, a tenore della presente legge deve considerarsi come un immigrante « proibito ».

Il Governatore potrà emanare provvedimenti per il ricovero temporaneo e l'alloggio di quelle persone per le quali pende giudizio di espulsione e infine per l'entrata, ricezione, alloggio temporaneo, mantenimento, registrazione, distribuzione nella Colonia ed esecuzione dei contratti di lavoro per le persone che immigrano nella Colonia in base ad uno speciale patto, previamente approvato, o appartenenti a categorie eccettuate dalla legge: il tutto per l'attuazione degli scopi della presente legge.

8. Qualsiasi persona che immigri nella Colonia, sia per terra che per mare, in contravvenzione alla presente legge, potrà essere espulsa in qualunque tempo e tenuta in custodia fino alla decisione del giudizio di espulsione.

9. Chiunque presta aiuto a qualsiasi persona, in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, è passibile della multa di cinquanta lire sterline per ogni immigrante e della pena del carcere fino a tre mesi con o senza obbligo di lavoro (*hard labour*).

10. Il comandante e il proprietario di una nave che sbarchi o permetta lo sbarco, direttamente o indirettamente, di immigranti in contravvenzione alla presente legge saranno soggetti in solido al pagamento della multa di 100 sterline, come pure di altre 20 lire sterline per ogni emigrante oltre il numero di cinque. La nave non sarà lasciata libera di partire finchè non sia stato eseguito il pagamento di detta multa e, in caso di mancato pagamento da parte del comandante o del proprietario o di chi per essi, potrà essere sequestrata per ordine della Corte suprema. Questa, in luogo del sequestro e della conseguente vendita all'asta, potrà accettare, ove lo creda opportuno, l'offerta di una conveniente garanzia pel pagamento della multa.

11. Chiunque volontariamente, con false dichiarazioni, cerchi di ottenere certificati o raccomandazioni per eludere le disposizioni della presente legge sarà passibile, se riconosciuto colpevole, di una multa di non oltre 50 ster-

line o del carcere, con o senza obbligo di lavoro per un tempo non eccedente i sei mesi, oltre all'espulsione dalla Colonia.

12. Chiunque, in qualità di imprenditore, stipuli un contratto con persone residenti fuori della Colonia per la prestazione di servizi o per un impiego entro il territorio della Colonia, con lo scopo di eludere le disposizioni della presente legge, o sia incapace a mantenere gli impegni assunti nel contratto, o divenga incapace ad osservare il contratto i cui obblighi egli doveva presumere, fin da principio, di non poter mantenere, sarà ritenuto colpevole d'infrazione alla presente legge e punito col carcere per un tempo non superiore a sei mesi o con una multa non oltre le 100 lire sterline e in caso di mancato pagamento col carcere non oltre i sei mesi, oppure ad ambedue le pene.

13. Sarà in facoltà del Governatore della Colonia di infliggere pene per le infrazioni ai regolamenti da lui fatti relativi a questa legge, purché la pena non oltrepassi l'ammenda di 100 sterline e, in caso di mancato pagamento, il carcere con o senza lavoro per più di un anno, oppure il carcere con o senza lavoro per un tempo superiore ad un anno senza facoltà di sottrarvisi col pagamento della multa.

14. Questa legge si chiamerà: **The Immigration Act 1902.**